

Sistemassociati

CIRCOLARE DI STUDIO

anno 2023



seguici su LinkedIn



sistemassociati.it/blog



sistemassociati.it

CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 24 DEL 23 GIUGNO 2023

LA SETTIMANA IN BREVE

■ LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

■ CESSIONE ALL'ESPORTAZIONE IN TRIANGOLAZIONE: LA CONDIZIONE DI TRASPORTO

In generale, ai fini della non imponibilità IVA, le cessioni all'esportazione in triangolazione nazionale richiedono:

- ◆ che il primo cedente nazionale (IT1) curi il trasporto dei beni al cliente estero finale (Extra UE),
- ◆ senza che il cessionario nazionale (IT2), promotore dell'operazione, entri in possesso dei beni.

Nella scheda si esamina il recente chiarimento sul tema da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Pagina 6

■ INTERESSI PASSIVI: IL CALCOLO DEL ROL FISCALE E LA DEDUCIBILITÀ PER I SOGGETTI IRES

Per i soggetti IRES (Srl, Spa, Sapa eccetera) la deducibilità degli interessi passivi sostenuti si effettua:

- ◆ nel limite degli interessi attivi, e
- ◆ per l'eccedenza, del 30% del ROL (risultato operativo lordo).

A decorrere dal 2019, a seguito del recepimento della "Direttiva ATAD 1", la disciplina in argomento è stata modificata prevedendo, tra l'altro, la determinazione del ROL con valorizzazione delle componenti sulla base delle regole fiscali (c.d. "ROL fiscale"), in luogo delle regole "di bilancio".

Pagina 11

■ BONUS CARBURANTI AUTOTRASPORTATORI

L'art. 34 del Decreto Lavoro in corso di conversione, ridisegna il riparto delle risorse (sia dal Decreto-legge Aiuti-Ter, sia quelle inserite nella Legge di Bilancio 2023) destinate al riconoscimento di crediti d'imposta a favore delle imprese:

- ◆ esercenti l'attività di trasporto merci in c/proprio e in c/terzi;
- ◆ che effettuano il trasporto di persone,

istituiti per fronteggiare l'aumento del costo dei carburanti verificatosi nel corso del 2022. Si riepilogano di seguito le principali novità.

Pagina 18

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

■ AUTOTRASPORTO E RINNOVO PARCO VEICOLARE: DOMANDE AL VIA DAL 26 GIUGNO

Al via gli incentivi per il rinnovo del parco veicolare delle imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano attualmente iscritte al

Registro elettronico nazionale (R.E.N.), e all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture dell'8 giugno 2023 sono state individuate le modalità di presentazione delle domande di ammissione, le fasi di prenotazione, di rendicontazione, nonché la fase di istruttoria procedimentale. Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio tutti i passi da compiere per il riconoscimento del contributo.

Pagina 22

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 35

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 23.06.2023 AL 07.07.2023**

Pagina 37

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Omessa comunicazione crediti: ok alla remissione in bonis

Con [Risoluzione n. 27 del 19 giugno](#) le Entrate rispondono ad un dubbio sollevato da un contribuente, il quale aveva omesso di presentare la comunicazione dei crediti di imposta energia e gas maturati nel 2022.

Viene ricordato che i beneficiari dei crediti di imposta energia e gas maturati nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, ai fini del loro utilizzo dovevano inviare comunicazione alla Agenzia delle entrate entro il 16 marzo 2023, sulla base del [Provvedimento n 44905 del 16 febbraio con le regole necessarie](#).

Ciò premesso, viene chiarito che la mancata comunicazione da parte del beneficiario **può essere sanata con l'istituto della Remissione in bonis** entro il 30 novembre 2023. Infatti, l'agenzia osserva come l'adempimento della comunicazione non rappresenta un elemento costitutivo dei crediti, dunque si tratta di un adempimento di natura formale.

La remissione non è preclusa, sempre che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- ◆ il contribuente abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento ed
- ◆ effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e comunque prima dell'utilizzo in compensazione del credito
- ◆ versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione, pari a 250 euro.
- ◆ non siano iniziate attività di controllo dell'amministrazione.

Bandi assistenza avvocati 2023: importi e scadenza domande

Cassa Forense ha pubblicato 4 nuovi bandi di assistenza per i propri iscritti. Lo stanziamento complessivo è di circa due milioni di euro e riguarda in particolare:

1. Bando 2/2023: 350 mila euro per **borse di studio riservate agli orfani** titolari di pensioni di reversibilità della Cassa Forense (scadenza delle domande 30 novembre 2023).
2. Bando 3/2023: 700 mila euro per **borse di studio ai figli frequentanti università o studi equiparati**, con scadenza domande 30 novembre 2023
3. Bando 4/2023: 700mila per **contributi per le spese di ospitalità di iscritti alla Cassa in case di riposo** o istituti per malati cronici o lungodegenti; scadenza 18 gennaio 2024.
- ◆ Bando 6 /2023: 800mila euro per contributi alle **spese per centri estivi dei figli minori** degli iscritti. Le domande vanno inviate dal 2 al 31 ottobre.

Tutti i moduli di domanda e i bandi integrali sono disponibili sul sito di cassaforense.it.

Statuti Reti Terzo settore: ecco i primi 3 modelli approvati

Il Ministero del lavoro ha approvato **i primi 3 modelli standard di statuto predisposti dalle Reti associative elencate di seguito, a uso degli enti a esse aderenti:**

- ◆ Unpli - Unione Nazionale Pro Loco d'Italia APS
- ◆ CSI - Centro Sportivo Italiano
- ◆ AICS - Associazione Italiana Cultura e Sport

[Scarica qui tutti i Modelli standard di Statuto.](#)

Si ricorda che **l'utilizzo di statuti conformi ai modelli standard approvati, da parte degli enti aderenti, consente a questi ultimi di beneficiare di termini procedurali ridotti per l'iscrizione ai RUNTS**, in quanto l'ufficio del RUNTS competente per territorio deve soltanto verificare la regolarità formale della documentazione presentata, e poi procede entro 30 giorni a iscrivere l'ente.

Imposta di bollo virtuale: cosa fare se versata in eccesso

Con [Risposta a interpello n 350 del 19 maggio 2023](#) l'Agenzia delle Entrate chiarisce un caso di riliquidazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale, con versamento in eccesso e affermano che non è possibile recuperare il credito presentando una dichiarazione sostitutiva poiché nel caso di specie erano scaduti i termini.

Inoltre, viene precisato che **la disciplina della dichiarazione integrativa a "favore"**, artt. 2, comma 8, e 8, comma 6-bis del DPR n. 32 1998 nella formulazione vigente è applicabile, esclusivamente, alle dichiarazioni presentate ai fini IRPEF, IRAP IVA dei sostituti di imposta. La predetta elencazione riveste carattere tassativo- Per questo anche **la disciplina della dichiarazione integrativa a favore non può trovare applicazione ai fini dell'imposta di bollo virtuale.**

L'Agenzia ritiene dunque che **gli importi versati possano essere chiesti a rimborso mediante apposita istanza**, da presentarsi ai sensi dell'articolo 37 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e **solo entro il termine di decadenza di tre anni** a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento.

Rimborso credito d'imposta al socio di società estinta

In conseguenza della discrepanza temporale esistente tra richiesta di rimborso di un credito d'imposta e la sua effettiva erogazione, **nel caso di estinzione di una società di capitali**, si pone il problema concreto di **chi sia il soggetto che potrà eventualmente richiedere**, sollecitare in autotutela e ricevere questo rimborso.

Durante la fase di liquidazione dell'impresa la richiesta è una incombenza del liquidatore, il problema che si pone è chi diviene il soggetto legittimato in seguito alla cancellazione della società di capitali dal Registro delle imprese.

La recente **ordinanza numero 7760/2023 della Corte di Cassazione** ha recentemente spiegato che per effetto dell'estinzione della società di capitali, **i soci ereditano i crediti non ancora liquidati, in un regime di contitolarietà dei diritti, che restano indivisi.**

In conseguenza di ciò, ogni socio, che è contitolare del credito d'imposta, sarà legittimato a richiedere, sollecitare e ottenere l'intero credito (e non solo la sua quota parte) dall'amministrazione finanziaria dello Stato.

Bonus zanzariere 2023: che cos'è e per quali lavori

Il bonus zanzariere non è un bonus "autonomo", ma **rientra in un'altra agevolazione fiscale relativa all'efficientamento energetico**.

In particolare, queste spese sono ammissibili alla detrazione del 50% **se soddisfano i requisiti relativi:**

- ◆ **alle schermature solari**, compresi il valore del fattore di trasmissione solare,
- ◆ **e gli orientamenti delle superfici** vetrate protette.

La categoria catastale dell'immobile è indifferente, purché la casa sia regolarmente accatastata e in regola con i pagamenti degli oneri previsti.

Le spese ammissibili comprendono:

- ◆ fornitura e la posa in opera di schermature solari e/o chiusure oscuranti tecniche;
- ◆ eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti;
- ◆ fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature;
- ◆ prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori etc.);
- ◆ opere provvisoriale e accessorie.

Per poter richiedere la detrazione **occorre inviare una richiesta all'Enea entro 90 giorni dalla data di fine lavori** allegando la "*Scheda descrittiva dell'intervento*", **esclusivamente** attraverso **l'apposito sito web** <https://detrazionifiscali.enea.it/>.

Fondo perduto piscine e impianti sportivi: domande entro il 19 luglio 2023

Entro il 19 luglio 2023 le **ASD e SSD** che risultino iscritte al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche alla data del 24 marzo 2023, possono inviare **domanda**, esclusivamente online tramite la nuova piattaforma disponibile all'indirizzo <https://avvisibandi.sport.governo.it/>, di accesso ai **contributi a fondo perduto** per:

- ◆ **gestori di impianti sportivi** (risorse a disposizione 58 milioni di euro);
- ◆ **gestori di impianti natatori** (risorse a disposizione 67 milioni di euro).

Il comunicato precisa, infine, che i criteri di corresponsione del contributo sono contenuti negli articoli 3 e 4 del [dpcm del 24 marzo 2023](#), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato il 19 giugno 2023.

Si fa presente che l'istanza presentata per ottenere il contributo per i gestori di impianti natatori preclude la possibilità di presentare analogha istanza per il contributo per i gestori di impianti sportivi di cui all'articolo 4 del dpcm del 24 marzo 2023.

*Concludiamo informando che sul sito dell'Agenzia delle Entrate sono stati pubblicati **gli elenchi per la destinazione del 5 per mille 2022** con i dati relativi alle preferenze espresse dai contribuenti in dichiarazione. L'elenco degli enti ammessi e di quelli esclusi è **consultabile online**, [nell'area tematica "5 per mille"](#), insieme agli importi attribuiti.*

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi**OGGETTO: CESSIONE ALL'ESPORTAZIONE IN TRIANGOLAZIONE - LA CONDIZIONE DI TRASPORTO**

In generale, ai fini della **non imponibilità IVA**, le **cessioni all'esportazione in triangolazione nazionale** richiedono:

- ◆ che il primo cedente nazionale (IT1) curi il **trasporto dei beni** al cliente estero finale (Extra UE),
- ◆ **senza** che il **cessionario nazionale** (IT2), promotore dell'operazione, **entri in possesso** dei **beni**.


Nella presente scheda si esamina il **recente chiarimento** sul tema da parte dell'Agenzia delle Entrate¹.

CESSIONE ALL'ESPORTAZIONE IN TRIANGOLAZIONE LA CONDIZIONE DI TRASPORTO									
PREMESSA	Le cessioni all'esportazione possono avvenire in triangolazione nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento; l'Agenzia delle entrate di recente è tornata a chiarire taluni aspetti in caso di cessione all'esportazione in triangolazione in cui è presente un cedente IT1, un cessionario nazionale IT2 (promotore della cessione) e un cliente finale extra UE.								
REQUISITI CESSIONE ESPORTAZIONE TRIANGOLARE	<p>La Direttiva comunitaria² stabilisce che gli Stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati, dal venditore o per suo conto, fuori della Comunità.</p> <p>Secondo la normativa nazionale³ si considerano operazioni non imponibili le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità economica europea, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi.</p> <p>A tal fine, devono ricorrere le seguenti condizioni.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">REQUISITI CESSIONE ALL'ESPORTAZIONE DI BENI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento dei beni</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>uscita effettiva dei beni dal territorio doganale comunitario</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>esecuzione del trasporto o della spedizione a "cura o a nome del cedente"</td> </tr> </tbody> </table> <p>Pertanto, le cessioni all'esportazione non saranno imponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nelle ipotesi di cessione di beni trasportati o spediti direttamente in un paese Extra UE da parte di un soggetto passivo IVA stabilito o identificato in Italia (cosiddetta esportazione diretta) oppure, 	REQUISITI CESSIONE ALL'ESPORTAZIONE DI BENI		1	trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento dei beni	2	uscita effettiva dei beni dal territorio doganale comunitario	3	esecuzione del trasporto o della spedizione a " cura o a nome del cedente "
REQUISITI CESSIONE ALL'ESPORTAZIONE DI BENI									
1	trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento dei beni								
2	uscita effettiva dei beni dal territorio doganale comunitario								
3	esecuzione del trasporto o della spedizione a " cura o a nome del cedente "								

¹ [Risposta a interpello n. 283 del 04.04.2023.](#)

² art. 146 della Direttiva UE 112/2006.

³ Ai sensi l'articolo 8, primo comma, lettera a) D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ nel caso in cui una cessione avvenga da parte di un soggetto passivo stabilito o identificato in Italia (primo cedente) ad un altro soggetto nazionale (cessionario promotore della triangolazione) avente ad oggetto beni destinati ad un cliente estero (cosiddetta esportazione triangolare). <div style="text-align: center;">  </div> <p> La non imponibilità si applica anche nel caso in cui l'operazione di esportazione sia triangolare ma solo se il trasporto è a cura o a nome del cedente.</p>
<p style="text-align: center;">TRASPORTO A CURA E A NOME DEL CEDENTE</p>	<p>Requisito indispensabile per effettuare l'operazione triangolare in non imponibilità è che il trasporto sia curato dal cedente.</p> <p>La condizione del trasporto a cura o a nome del cedente è stato oggetto di chiarimenti⁴ di prassi, da cui è emerso che non ha rilevanza il fatto che le fatture siano emesse dagli spedizionieri o trasportatori nei confronti di soggetti diversi dai cedenti.</p> <p>Nell'ambito dell'operazione triangolare, è legittimata la possibilità di emettere la fattura nei confronti del cessionario residente in qualità di soggetto passivo che provvede concretamente al pagamento della prestazione di trasporto o spedizione pur non avendola direttamente commissionata.</p> <p> È esclusa l'applicabilità del regime di non imponibilità nell'ipotesi in cui nell'operazione triangolare nella fase del trasporto o spedizione dei beni all'estero si inserisca il cessionario residente (ad esempio stipula diretta del contratto o affidamento del servizio) sia pure per motivazioni di carattere economico⁵.</p> <p>È necessario che l'operazione, fin dalla sua origine e nella sua rappresentazione documentale, sia stata voluta come cessione nazionale in vista di trasporto a cessionario residente all'estero, nel senso che tale destinazione sia riferibile alla comune volontà degli originari contraenti.</p> <p>Non è necessario invece che la spedizione o il trasporto dei beni avvengano in esecuzione di un contratto concluso direttamente dal cedente o in rappresentanza di quest'ultimo⁶.</p> <p>Infine, l'operazione potrà godere del regime di non imponibilità anche nel caso in cui il cessionario stipuli il contratto su mandato ed in nome del</p>

⁴ interpretazione autentica con [risoluzione n. 51 del 04.03.1995](#).

⁵ come riportato dalla citata risoluzione n. 51/1995.

⁶ Cassazione n. 6114 del 13.03.2009, n. 6898 del 25.03.2011 e n. 13951 del 24.06.2011.

	<p>cedente⁷.</p> <p>In questo caso, infatti, il predetto cessionario agirebbe quale mero intermediario del cedente senza mai avere la disponibilità del bene, nel pieno rispetto della ratio della norma.</p> <p> La non imponibilità dell'operazione triangolare all'esportazione è sempre da escludere quando il cessionario nazionale (promotore della triangolazione) acquisisca la disponibilità dei beni nel territorio italiano.</p>
<p>CONCLUSIONI</p>	<p>Il cessionario o promotore (IT2) della transazione triangolare che si impegna a curare direttamente, per il tramite di vettori incaricati a suo nome e per proprio conto, il trasporto e la spedizione dei beni acquistati presso cedenti italiani (IT1), facendosi quindi carico di tutti i rischi di eventuali danni e/o perdite dei beni verificabili durante il trasporto fino alla consegna nel territorio del Paese extra UE di destinazione, acquisisce la disponibilità dei beni, nel territorio dello Stato italiano.</p> <p>Conseguentemente, la cessione che intercorre tra cessionario italiano ed il primo cedente italiano rileva, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, come cessione di beni nazionale. Non risulta integrato il requisito del "trasporto a cura e nome del cedente", nell'accezione individuata dalla normativa come interpretata dalla prassi di riferimento.</p> <p>In questo caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la prima cessione tra il cedente italiano (IT1) ed il cessionario italiano (IT2) è una cessione nazionale, ◆ la cessione tra il cessionario nazionale (IT2) ed il cliente estero (EXTRAUE) è una cessione all'esportazione. <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid blue; padding: 10px; margin-right: 20px; text-align: center;"> <p>CESSIONI TRIANGOLARI ALL'ESPORTAZIONE IT1 FATTURA A IT2</p> </div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-right: 20px; text-align: center;"> <p>OPERAZIONE NON IMPONIBILE ART 8, PRIMO COMMA, LETT a) DPR 633/1972 TRASPORTO A CURA O NOME DI IT1</p> </div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center;"> <p>OPERAZIONE NAZIONALE TRASPORTO NON A CURA O NOME DI IT1</p> </div> </div> <p>Con un recente intervento dell'Agenzia delle Entrate⁸ è stato esaminato uno specifico caso di triangolazione che le è stato sottoposto, nel quale una società di diritto italiano (Alfa), nell'ambito di un contratto complesso, si trova a svolgere anche un'attività di procurement – ossia di individuazione e approvvigionamento presso fornitori terzi di materiali e componenti poi rivenduti al cliente finale extraUE, senza alcuna manipolazione e/o lavorazione.</p>

⁷ [Risoluzione n. 35/E del 13.05.2010.](#)

⁸ Risposta a interpello n. 283 del 03.04.2023.

In particolare, la società Alfa intende **stipulare** con alcuni **fornitori italiani** un **contratto di fornitura** che prevede che i beni acquistati da Alfa, destinati **alla rivendita ai clienti extraUE**, siano consegnati dai primi cedenti italiani con termini di **resa**:

- ◆ **EXW presso lo stabilimento del fornitore/primo cedente**, ovvero
- ◆ **FCA presso la sede del vettore incaricato dal cessionario nazionale Alfa**.

In tal modo i beni acquistati da Alfa vengono **trasportati e/o spediti** al di **fuori dal territorio dell'UE** per mezzo di **vettori incaricati direttamente dal primo cessionario** italiano Alfa, perseguendo una sua logica commerciale mirata al risparmio dei costi e all'efficiente gestione della logistica.

I beni vengono poi **ritirati presso lo stabilimento del primo cedente da un vettore incaricato da Alfa (cessionario nazionale)**: tali beni possono essere **accompagnati dal documento di trasporto** emesso dal primo cedente, integrato con l'indicazione della destinazione estera dei beni e del tipo di operazione effettuata.

Gli stessi beni, ritirati presso i locali dei fornitori italiani, **non saranno né conservati né stoccati in Italia da Alfa** – in quanto essa non dispone di un magazzino – e la società Alfa (cessionario italiano della triangolazione) chiede di sapere se le **forniture di beni effettuate a suo favore da fornitori italiani** (primi cedenti) possano essere configurate, ai fini della non imponibilità come **cessioni all'esportazione triangolari**⁹.

In proposito l'Agenzia, dopo aver inquadrato l'operazione – alla luce della richiamata normativa IVA nazionale e comunitaria – afferma che la suddetta **operazione triangolare**, sotto il profilo IVA, darà origine:

- ◆ ad una **cessione di beni nazionale** (tra fornitore nazionale e società istante), seguita in ordine cronologico
- ◆ da una **cessione all'esportazione diretta** (tra società istante e cliente estero), nell'ipotesi in cui l'ultimo trasferimento di beni, rilevante ai fini della formazione del plafond spendibile, sia effettuato nell'ambito dell'espletamento dell'attività di "procurement" oggetto di affidamento negli schemi contrattuali Contratti EP e EP+C.

Nell'ipotesi in cui, nell'operazione triangolare appena descritta, l'**ultimo trasferimento di beni** (intercorso tra ALFA e il cliente finale) venga effettuato nell'ambito di uno **schema contrattuale più complesso** come quello relativo al contratto EPC, occorrere valutare se la complessa operazione posta in essere in attuazione del predetto negozio contrattuale, in base ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia in materia di operazione composite, sia **qualificabile come prestazione dei servizi** derivanti da un **contratto di appalto** avente ad oggetto la realizzazione di un impianto.

⁹ Di cui al citato art. 8, primo comma, lettera a) del D.P.R. 633/1972.



In tale ultima ipotesi, il trattamento IVA della prestazione di servizi, configurabile come **operazione principale** (assorbente), si **estenderà** anche all'**operazione ancillare di fornitura di beni**.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: INTERESSI PASSIVI - IL CALCOLO DEL ROL FISCALE E LA DEDUCIBILITÀ PER I SOGGETTI IRES

Per i soggetti IRES (Srl, Spa, Sapa eccetera) la **deducibilità degli interessi passivi** sostenuti si effettua:

- ◆ nel limite degli interessi attivi, e
- ◆ per l'eccedenza, del 30% del ROL (risultato operativo lordo).

A decorrere dal 2019, a seguito del recepimento della "Direttiva ATAD 1", la disciplina in argomento è stata modificata prevedendo, tra l'altro, **la determinazione del ROL con valorizzazione delle componenti sulla base delle regole fiscali** (c.d. "ROL fiscale"), in luogo delle regole "di bilancio".

INTERESSI PASSIVI CALCOLO DEL ROL FISCALE E DEDUCIBILITÀ PER I SOGGETTI IRES	
PREMESSA	<p>Il Testo Unico detta regole specifiche per la determinazione dell'ammontare degli interessi passivi deducibili in capo ai soggetti "Ires". L'applicazione di tali regole alle imprese diverse da quelle che svolgono attività finanziaria si traduce nella fissazione di limiti massimi alla deduzione del margine finanziario negativo corrispondente all' eccedenza di interessi passivi rispetto a quelli attivi.</p> <p>La ratio legis di tale limitazione risiede nella volontà di disincentivare l'eccessivo ricorso al credito bancario promuovendo la capitalizzazione delle aziende tramite l'investimento in capitale di rischio.</p> <p>La disciplina della deducibilità degli interessi passivi per le società di capitali è stata profondamente modificata dal D.lgs. 142/2018¹⁰ che ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ interamente sostituito l'art. 96 del TUIR a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (dal periodo 2019 per i soggetti "solari"), ◆ introdotto delle disposizioni transitorie per il passaggio alla nuova disciplina, ◆ previsto un ulteriore criterio di identificazione degli interessi passivi che porta a ricomprendere anche gli oneri e proventi finanziari scaturenti da un rapporto contrattuale contenente una componente di finanziamento significativa, così da discriminare quelle fattispecie "ibride" spesso riscontrabili nella prassi finanziaria¹¹,

¹⁰ di recepimento della Direttiva UE n. 2016/1164, c.d. "Direttiva ATAD 1".

¹¹ ad esempio strumenti di finanza creativa.

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ lasciato inalterato il meccanismo principale di deduzione (ROL) e numerosi altri aspetti che si seguito andiamo ad approfondire. 																			
AMBITO SOGGETTIVO	<p>In linea generale, il meccanismo del ROL si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ a tutti i soggetti IRES¹²; ◆ con la sola eccezione degli intermediari finanziari¹³. <p> Per gli intermediari finanziari è infatti prevista l'integrale deducibilità degli interessi passivi a partire dal 2017. Le capogruppo dei gruppi bancari e assicurativi, le SGR e le SIM applicano, invece, il regime forfettario di deducibilità degli interessi nella misura del 96%.</p> <table border="1" data-bbox="395 629 1390 1283"> <thead> <tr> <th colspan="2">CASI PARTICOLARI – TABELLA DI SINTESI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Esclusi dal ROL</td> <td>Soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari (cd. "holding finanziarie")</td> </tr> <tr> <td>Soggetti autorizzati a erogare finanziamenti nei confronti del pubblico (ad esempio Banche, Poste ecc.)</td> </tr> <tr> <td>Confidi e altri operatori del microcredito</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Società immobiliari che svolgono in via effettiva e prevalente l'attività immobiliare</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Inclusi nel ROL</td> <td>Soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari (c.d. holding industriali)</td> </tr> <tr> <td>Soggetti che svolgono attività non nei confronti del pubblico¹⁴</td> </tr> </tbody> </table> <p>Definito l'ambito applicativo della disciplina, il processo di calcolo è articolato in quattro fasi:</p> <table border="1" data-bbox="395 1406 1401 1895"> <tbody> <tr> <td>1)</td> <td>vanno individuati gli interessi passivi rilevanti ai fini del calcolo del ROL</td> </tr> <tr> <td>2)</td> <td>da tale importo va sottratto l'ammontare degli interessi attivi</td> </tr> <tr> <td>3)</td> <td>l'eventuale eccedenza di interessi passivi rispetto agli attivi è deducibile nel limite del 30% del ROL fiscale, opportunamente rettificato e di eventuali eccedenze di ROL riportate dagli anni precedenti</td> </tr> <tr> <td>4)</td> <td>la quota di interessi passivi che eccede la soglia del 30% del ROL è deducibile nei successivi periodi di imposta senza limiti temporali e può essere recuperata sempre nei limiti della differenza positiva tra la somma degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d'imposta e del 30% del ROL di ciascun esercizio</td> </tr> </tbody> </table>	CASI PARTICOLARI – TABELLA DI SINTESI		Esclusi dal ROL	Soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari (cd. " holding finanziarie ")	Soggetti autorizzati a erogare finanziamenti nei confronti del pubblico (ad esempio Banche, Poste ecc.)	Confidi e altri operatori del microcredito		Società immobiliari che svolgono in via effettiva e prevalente l'attività immobiliare	Inclusi nel ROL	Soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari (c.d. holding industriali)	Soggetti che svolgono attività non nei confronti del pubblico ¹⁴	1)	vanno individuati gli interessi passivi rilevanti ai fini del calcolo del ROL	2)	da tale importo va sottratto l'ammontare degli interessi attivi	3)	l'eventuale eccedenza di interessi passivi rispetto agli attivi è deducibile nel limite del 30% del ROL fiscale , opportunamente rettificato e di eventuali eccedenze di ROL riportate dagli anni precedenti	4)	la quota di interessi passivi che eccede la soglia del 30% del ROL è deducibile nei successivi periodi di imposta senza limiti temporali e può essere recuperata sempre nei limiti della differenza positiva tra la somma degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d'imposta e del 30% del ROL di ciascun esercizio
	CASI PARTICOLARI – TABELLA DI SINTESI																			
	Esclusi dal ROL	Soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari (cd. " holding finanziarie ")																		
		Soggetti autorizzati a erogare finanziamenti nei confronti del pubblico (ad esempio Banche, Poste ecc.)																		
Confidi e altri operatori del microcredito																				
	Società immobiliari che svolgono in via effettiva e prevalente l'attività immobiliare																			
Inclusi nel ROL	Soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari (c.d. holding industriali)																			
	Soggetti che svolgono attività non nei confronti del pubblico ¹⁴																			
1)	vanno individuati gli interessi passivi rilevanti ai fini del calcolo del ROL																			
2)	da tale importo va sottratto l'ammontare degli interessi attivi																			
3)	l'eventuale eccedenza di interessi passivi rispetto agli attivi è deducibile nel limite del 30% del ROL fiscale , opportunamente rettificato e di eventuali eccedenze di ROL riportate dagli anni precedenti																			
4)	la quota di interessi passivi che eccede la soglia del 30% del ROL è deducibile nei successivi periodi di imposta senza limiti temporali e può essere recuperata sempre nei limiti della differenza positiva tra la somma degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d'imposta e del 30% del ROL di ciascun esercizio																			
INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERESSI	Rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione della disciplina in argomento																			

¹² di cui all'art. 73 del Tuir.

¹³ definiti dall'art. 162-bis del Tuir, introdotto con il D.lgs. 142/2018.

¹⁴ come definita dal D.M. 53 del 02.04.2015.

PASSIVI RILEVANTI	<p>gli interessi passivi, gli oneri e i proventi assimilati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ qualificati come tali dai Principi contabili di riferimento (OIC o IAS); ◆ rientranti nell'ambito individuato dalle disposizioni emanate in attuazione del principio della derivazione rafforzata¹⁵; ◆ derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e titoli simili e da ogni altro qualsivoglia rapporto avente causa finanziaria¹⁶. <p> Nel novero degli interessi passivi da considerare rientra ogni e qualsunque interesse collegato alla messa a disposizione di una provvista di danaro, titoli o altri beni fungibili per i quali sussiste l'obbligo di restituzione e in relazione ai quali è prevista una specifica remunerazione.</p> <p>Vanno, pertanto, inclusi:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">gli interessi derivanti da debiti di natura commerciale se rilevati contabilmente in quanto il contratto di fornitura dei beni / servizi contiene una componente di finanziamento significativa</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">gli interessi passivi impliciti desunti dal contratto di leasing¹⁷</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">gli interessi derivanti dai contratti di "notional cash pooling" (ossia l'attività di gestione di tesoreria accentrata con la compensazione dei saldi di conto corrente bancario delle società consociate)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">gli interessi passivi generati da operazioni di acquisizione con indebitamento (c.d. leverage buy-out), in quanto operazione comunque inerente all'attività d'impresa¹⁸. Analoghe considerazioni si estendono anche alle operazioni di merger leveraged buy-out (c.d. "MLBO")¹⁹</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">gli interessi passivi portati ad incremento del costo degli immobili patrimonio, considerato che la loro patrimonializzazione non assume rilevanza ai fini fiscali²⁰</td> </tr> </table> <p> L'Agenzia ha chiarito che la "perdita da recognition" che emerge in bilancio, in relazione al rifinanziamento di quattro prestiti obbligazionari con condizioni sostanzialmente differenti dai precedenti titoli emessi, se rilevata in conto economico come onere finanziario può essere considerata ai fini del ROL in quanto onere accessorio ad un contratto con natura finanziaria²¹.</p> <p>Non sono rilevanti ai fini del ROL, invece:</p>	gli interessi derivanti da debiti di natura commerciale se rilevati contabilmente in quanto il contratto di fornitura dei beni / servizi contiene una componente di finanziamento significativa	gli interessi passivi impliciti desunti dal contratto di leasing ¹⁷	gli interessi derivanti dai contratti di "notional cash pooling" (ossia l'attività di gestione di tesoreria accentrata con la compensazione dei saldi di conto corrente bancario delle società consociate)	gli interessi passivi generati da operazioni di acquisizione con indebitamento (c.d. leverage buy-out), in quanto operazione comunque inerente all'attività d'impresa ¹⁸ . Analoghe considerazioni si estendono anche alle operazioni di merger leveraged buy-out (c.d. " MLBO ") ¹⁹	gli interessi passivi portati ad incremento del costo degli immobili patrimonio , considerato che la loro patrimonializzazione non assume rilevanza ai fini fiscali ²⁰
gli interessi derivanti da debiti di natura commerciale se rilevati contabilmente in quanto il contratto di fornitura dei beni / servizi contiene una componente di finanziamento significativa						
gli interessi passivi impliciti desunti dal contratto di leasing ¹⁷						
gli interessi derivanti dai contratti di "notional cash pooling" (ossia l'attività di gestione di tesoreria accentrata con la compensazione dei saldi di conto corrente bancario delle società consociate)						
gli interessi passivi generati da operazioni di acquisizione con indebitamento (c.d. leverage buy-out), in quanto operazione comunque inerente all'attività d'impresa ¹⁸ . Analoghe considerazioni si estendono anche alle operazioni di merger leveraged buy-out (c.d. " MLBO ") ¹⁹						
gli interessi passivi portati ad incremento del costo degli immobili patrimonio , considerato che la loro patrimonializzazione non assume rilevanza ai fini fiscali ²⁰						

¹⁵ cfr. disposizioni emanate in attuazione dell'art. 1, comma 60 della Legge n. 244/2007, dell'art. 4, commi 7-quater e 7-quinquies del D.lgs. 38/2005 e dell'art. 13-bis del D.L. 244/2016, contenute nei D.M. 01.04.2009, 08.06.2011 e 03.08.2017.

¹⁶ art. 96, comma 3 del TUIR.

¹⁷ art. 102 del Tuir.

¹⁸ [circolare n. 6/E del 30.03.2016](#).

¹⁹ sulla non elusività dell'operazione si veda Cassazione n. 6623 del 01.03.2022.

²⁰ [circolare n. 47/E del 18.06.2008](#).

²¹ Con la [risposta a interpello n. 113 del 14.03.2022](#).

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ gli interessi derivanti dai contratti di “zero balance cash pooling”, ossia il particolare meccanismo che consente di trasferire presso un unico conto corrente (Master Account), automaticamente e giornalmente, il saldo di conti correnti accesi presso diverse banche; ◆ i costi per servizi bancari non collegati ad un finanziamento (es. commissioni per bonifico/carte di credito); ◆ gli interessi contabilizzati per effetto dell'attualizzazione delle passività in scadenza o di ammontare incerto; ◆ gli interessi legati all'interest cost del TFR; ◆ il valore temporale delle operazioni e dei contratti forward. <p>Rimangono esclusi dall'ambito applicativo del ROL poiché tout court indeducibili anche gli interessi passivi ed oneri finanziari di seguito indicati:</p> <table border="1" data-bbox="443 763 1382 1435"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI (ESCLUSI DAL CALCOLO ROL)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Oneri a cui risultano applicabili le disposizioni sul transfer pricing. Resta ferma la deducibilità secondo il meccanismo del ROL per gli interessi corrispondenti a quelli che sarebbero stati pattuiti tra parti terze.²²</td> </tr> <tr> <td>Interessi passivi (1%) dovuti dai contribuenti che effettuano i versamenti dell'IVA con periodicità trimestrale²³.</td> </tr> <tr> <td>Interessi passivi di funzionamento relativi agli immobili patrimonio²⁴.</td> </tr> <tr> <td>Interessi passivi su autovetture a deducibilità parziale (in generale 20%), limitatamente alla quota indeducibile (80%)²⁵.</td> </tr> <tr> <td>Interessi passivi sui prestiti dei soci persone fisiche alle cooperative per la parte che supera l'ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi aumentata dello 0,9%²⁶.</td> </tr> </tbody> </table>	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI (ESCLUSI DAL CALCOLO ROL)	Oneri a cui risultano applicabili le disposizioni sul transfer pricing . Resta ferma la deducibilità secondo il meccanismo del ROL per gli interessi corrispondenti a quelli che sarebbero stati pattuiti tra parti terze. ²²	Interessi passivi (1%) dovuti dai contribuenti che effettuano i versamenti dell'IVA con periodicità trimestrale ²³ .	Interessi passivi di funzionamento relativi agli immobili patrimonio ²⁴ .	Interessi passivi su autovetture a deducibilità parziale (in generale 20%), limitatamente alla quota indeducibile (80%) ²⁵ .	Interessi passivi sui prestiti dei soci persone fisiche alle cooperative per la parte che supera l'ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi aumentata dello 0,9% ²⁶ .
INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI (ESCLUSI DAL CALCOLO ROL)							
Oneri a cui risultano applicabili le disposizioni sul transfer pricing . Resta ferma la deducibilità secondo il meccanismo del ROL per gli interessi corrispondenti a quelli che sarebbero stati pattuiti tra parti terze. ²²							
Interessi passivi (1%) dovuti dai contribuenti che effettuano i versamenti dell'IVA con periodicità trimestrale ²³ .							
Interessi passivi di funzionamento relativi agli immobili patrimonio ²⁴ .							
Interessi passivi su autovetture a deducibilità parziale (in generale 20%), limitatamente alla quota indeducibile (80%) ²⁵ .							
Interessi passivi sui prestiti dei soci persone fisiche alle cooperative per la parte che supera l'ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi aumentata dello 0,9% ²⁶ .							
<p style="text-align: center;">DIFFERENZA TRA INTERESSI ATTIVI E PASSIVI E DETERMINAZIONE DEL ROL</p>	<p>Come anticipato, gli interessi passivi sono deducibili, fino a concorrenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dell'ammontare complessivo degli interessi attivi e degli altri proventi finanziari assimilati, di competenza del periodo d'imposta; ◆ nonché delle eccedenze riportate da anni precedenti. <p> La norma permette quindi di compensare gli interessi passivi non soltanto con gli interessi attivi di periodo ma anche con l'eccedenza di interessi attivi riportati dai periodi d'imposta precedenti.</p> <p>Se l'importo degli interessi passivi e oneri finanziari assimilati supera quello degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati, l'eccedenza è deducibile</p>						

²² Art. 110, comma 7 del Tuir.

²³ Art. 66, comma 11 della Legge 331/1993.

²⁴ Art. 90, comma 2 del Tuir.

²⁵ Art. 164 del Tuir.

²⁶ Art. 1, comma 465 della Legge 311/2004.

nei limiti della somma:

- ◆ **del 30% del "ROL fiscale"** del periodo d'imposta;
- ◆ **del 30% del "ROL fiscale"** riportato da precedenti periodi d'imposta.

A decorrere dal 2019 il **ROL fiscale** viene determinato come di seguito:

ROL FISCALE
=
Valore della produzione
-
Costi della produzione
Da calcolare con esclusione delle voci ex num. 10) lett a) e b) (ammortamento immobilizzazioni materiali/immateriali) e dei canoni di leasing finanziario di beni strumentali (di cui della voce B.7)



Si ricorda che dal 2019 **non è più prevista l'esclusione** dal ROL dei componenti positivi e negativi **di natura straordinaria** derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda che sono quindi rilevanti nel calcolo.

Esempio

Si consideri la seguente situazione relativa alla Fuego Srl:

Descrizione	Valore civilistico	Variazione	Valore fiscale
Valore della produzione (Macroclasse A CE)	150.000,00	- 50.000,00	100.000,00
Costo della produzione (Macroclasse B CE)	77.000,00	- 15.000,00	62.000,00
Ammortamenti (B10, CE)	19.000,00	-	19.000,00
Canoni leasing (B7, CE)	3.000,00	-	3.000,00
ROL FISCALE			60.000,00
30% del ROL			18.000,00

Supponendo che gli interessi attivi siano pari a 5.000 euro, e gli interessi passivi pari a 12.000 euro, si determina la seguente **eccedenza di ROL riportabile**:

Interessi attivi	5.000
Interessi passivi	12.000
Differenza interessi passivi	7.000 (= 12.000 – 5.000)

	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Eccedenza ROL riportabile</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">11.000 (= 18.000 – 7.000)</td> </tr> </table> <p style="margin-top: 10px;">Il processo di determinazione della deducibilità degli interessi passivi può quindi essere sintetizzato in forma grafica come di seguito:</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; gap: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; width: 200px;">Individuare interessi passivi e oneri assimilati</div> <div style="font-size: 2em;">⇒</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 250px;"> Dal totale contabile: <ul style="list-style-type: none"> escludere gli interessi non rilevanti aggiungere interessi di leasing </div> </div> <div style="font-size: 1.5em;">⇩</div> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; width: 200px;">Individuare interessi attivi</div> <div style="font-size: 2em;">⇒</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 250px;"> Dal totale contabile: <ul style="list-style-type: none"> aggiungere quota di interessi impliciti su crediti considerare anche proventi assimilati </div> </div> <div style="font-size: 1.5em;">⇩</div> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; width: 200px;">Sottrarre interessi attivi dagli interessi passivi</div> <div style="font-size: 2em;">⇒</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 250px;"> Si prosegue solo se l'importo degli interessi passivi è > interessi attivi del periodo d'imposta + interessi attivi di periodi d'imposta precedenti </div> </div> <div style="font-size: 1.5em;">⇩</div> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; width: 200px;">Eventuale eccedenza interessi passivi</div> <div style="font-size: 2em;">⇒</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 250px;"> È deducibile nel limite del 30% del ROL fiscale + eccedenze ROL riportate da periodi d'imposta precedenti </div> </div> <div style="font-size: 1.5em;">⇩</div> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; width: 200px;">Eventuale ulteriore eccedenza</div> <div style="font-size: 2em;">⇒</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 250px;"> Indeducibile nel periodo d'imposta ma riportabile nei futuri esercizi </div> </div> </div>	Eccedenza ROL riportabile	11.000 (= 18.000 – 7.000)
Eccedenza ROL riportabile	11.000 (= 18.000 – 7.000)		
RIPORTO E GESTIONE DELLE ECCEDENZE	<p>La quota di interessi passivi eccedente, resa indeducibile in un determinato periodo d'imposta (in quanto superiore al 30% del ROL fiscale del medesimo periodo):</p> <ul style="list-style-type: none"> è deducibile nei successivi periodi di imposta senza limiti temporali, può essere recuperata sempre nei limiti della differenza positiva tra la somma degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d'imposta e del 30% del ROL di ciascun esercizio. <p>Con riferimento al criterio temporale di utilizzo del ROL si prevede che venga utilizzato:</p> <ul style="list-style-type: none"> prima il ROL del periodo di competenza, successivamente il 30% del ROL riportato da periodi d'imposta precedenti, a partire da quello relativo al periodo d'imposta meno recente (con una sorta di metodo FIFO). <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Esempio</p> <p>La società Alfa ha riportato nel 2021 interessi passivi netti per 5.000 euro. Il ROL 2021 è 10.000 euro → 30% ROL fiscale: 3.000 euro. Il ROL fiscale 2021 è quindi interamente utilizzato e rimangono 2.000 di interessi indeducibili riportati all'esercizio successivo.</p> <p>Nel 2022 la società ha: interessi passivi rilevanti per 9.000 euro, interessi attivi per 5.000 euro. ROL fiscale 2022 è pari a 35.000 euro → 30% ROL fiscale: 9.500.</p> </div>		

Con riferimento ai dati dell'esempio, pertanto, il ROL 2022 viene utilizzato per 4.000 euro (= 9.000 – 5.000), rimanendo capiente per 5.500. Di conseguenza, è possibile compensare l'intera eccedenza (2.000) di interessi non dedotti nel 2021. Il ROL 2022 non utilizzato (3.500) potrà essere sommato, invece, al ROL del 2023.

È consentito riportare in avanti anche gli **interessi attivi di competenza** se l'eccedenza supera la somma tra gli interessi passivi di competenza e gli interessi passivi riportati da periodi d'imposta precedenti.



In questo caso, tuttavia, **le eccedenze di ROL** sono riportabili esclusivamente nei successivi **5 periodi di imposta** (mentre in passato il riporto era illimitato).

Esempio

Con riferimento al 2022 la società Beta Srl evidenzia la seguente situazione:

Interessi passivi di competenza del 2022	8.000
Interessi passivi non dedotti nel 2021 (riportabili)	3.000
Interessi attivi di competenza del 2022	16.000
Interessi passivi immediatamente deducibili	11.000
Eccedenza interessi attivi	5.000 (16.000 – 11.000)

Nel successivo periodo 2023 la Srl riporta i seguenti dati:

Interessi passivi di competenza del 2023	9.000
Interessi attivi di competenza del 2023	2.000
Interessi passivi immediatamente deducibili	2.000
Riporto eccedenza interessi attivi	5.000
Ulteriori interessi passivi deducibili	5.000
Eccedenza di Interessi passivi che transita dal ROL fiscale	2.000

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: BONUS CARBURANTI AUTOTRASPORTATORI

L'art. 34 del **Decreto Lavoro**²⁷ in corso di conversione, ridisegna il riparto delle risorse (sia dal Decreto-legge Aiuti-Ter, sia quelle inserite nella Legge di Bilancio 2023) destinate al riconoscimento di crediti d'imposta a favore delle imprese:

- ◆ esercenti **l'attività di trasporto merci in c/proprio e in c/terzi**;
- ◆ che effettuano il **trasporto di persone**,

istituiti per fronteggiare l'aumento del costo dei carburanti verificatosi nel corso del 2022. In particolare, è stato riconosciuto:

- ◆ alle **imprese di autotrasporto merci per conto di terzi**, un **credito di imposta** pari al **12%** degli acquisti di gasolio effettuati nel corso del **secondo trimestre 2022**;
- ◆ alle **imprese di autotrasporto merci per conto proprio**, un **credito di imposta** pari al **28%** degli acquisti di gasolio effettuati nel corso del **primo trimestre 2022**;
- ◆ alle **imprese di trasporto persone**, un **credito di imposta** pari al **12%** degli acquisti di gasolio effettuati nel corso del **secondo semestre 2022**.

Si riepilogano di seguito le principali novità.

BONUS CARBURANTI AUTOTRASPORTATORI							
PREMESSA	<p>Con la nuova disposizione, sono state semplificate le modalità di erogazione del credito di imposta per i settori:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p style="text-align: center;">dell'autotrasporto merci in conto proprio e in conto terzi</p> <p style="text-align: center;">delle imprese che esercitano servizi di trasporto passeggeri con autobus non soggetti ad obblighi di servizio pubblico</p> </div> <p>Si tratta di una norma, che, per il sostegno delle imprese e per il contrasto alla crisi energetica, stabilisce il riconoscimento di un credito di imposta nelle seguenti misure massime:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%; text-align: center;">ALIQUOTA</th> <th style="text-align: center;">OGGETTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">28%</td> <td>della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio per le imprese di autotrasporto in conto proprio</td> </tr> <tr> <td></td> <td>della spesa sostenuta nel secondo trimestre dell'anno 2022 per quelle che trasportano</td> </tr> </tbody> </table>	ALIQUOTA	OGGETTO	28%	della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio per le imprese di autotrasporto in conto proprio		della spesa sostenuta nel secondo trimestre dell'anno 2022 per quelle che trasportano
ALIQUOTA	OGGETTO						
28%	della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio per le imprese di autotrasporto in conto proprio						
	della spesa sostenuta nel secondo trimestre dell'anno 2022 per quelle che trasportano						

²⁷ D.L. 48/2023 in corso di conversione.

	12%	<p>passengeri</p> <p>della spesa sostenuta nel secondo trimestre dell'anno 2022 per le imprese di autotrasporto in conto terzi</p>						
	 <p>La misura contiene poi una sorta di clausola green: le aziende possono richiedere il bonus mediante il credito di imposta per i veicoli di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle attività.</p>							
CREDITO D'IMPOSTA AUTOTRASPORTO BENI C/PROPRIO 1° TRIMESTRE 2022	<p>Relativamente al credito d'imposta riconosciuto a sostegno delle imprese esercenti l'attività di trasporto merci in c/proprio, l'agevolazione è stata rimodulata nel seguente modo:</p> <table border="1" data-bbox="448 712 1402 1507" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #d9e1f2;">CREDITO D'IMPOSTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">Beneficiari</td> <td> <p>Destinatari dell'agevolazione sono le imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia; ◆ esercenti l'attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t; ◆ munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in c/proprio e iscritte nell'apposito elenco²⁸. <p>È previsto un criterio preferenziale per l'assegnazione delle risorse per le persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in c/proprio e iscritte nel predetto elenco.</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">Ammontare</td> <td> <p>Spetta nella misura massima del 28% della spesa sostenuta nel 1° trimestre 2022, e comunque nel limite massimo di quanto finanziato²⁹, per l'acquisto di gasolio impiegato in veicoli, di categoria Euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività (al netto IVA), comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> Le eventuali risorse che residuino, una volta soddisfatte tutte le istanze pervenute, possono essere utilizzate per il riconoscimento di un contributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima del 12% della spesa sostenuta nel 2° trimestre del 2022 per l'acquisto del gasolio; ◆ dalle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t iscritte nell'Albo degli autotrasportatori di cose per c/terzi. 		CREDITO D'IMPOSTA		Beneficiari	<p>Destinatari dell'agevolazione sono le imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia; ◆ esercenti l'attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t; ◆ munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in c/proprio e iscritte nell'apposito elenco²⁸. <p>È previsto un criterio preferenziale per l'assegnazione delle risorse per le persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in c/proprio e iscritte nel predetto elenco.</p>	Ammontare	<p>Spetta nella misura massima del 28% della spesa sostenuta nel 1° trimestre 2022, e comunque nel limite massimo di quanto finanziato²⁹, per l'acquisto di gasolio impiegato in veicoli, di categoria Euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività (al netto IVA), comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.</p>
CREDITO D'IMPOSTA								
Beneficiari	<p>Destinatari dell'agevolazione sono le imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia; ◆ esercenti l'attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t; ◆ munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in c/proprio e iscritte nell'apposito elenco²⁸. <p>È previsto un criterio preferenziale per l'assegnazione delle risorse per le persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in c/proprio e iscritte nel predetto elenco.</p>							
Ammontare	<p>Spetta nella misura massima del 28% della spesa sostenuta nel 1° trimestre 2022, e comunque nel limite massimo di quanto finanziato²⁹, per l'acquisto di gasolio impiegato in veicoli, di categoria Euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività (al netto IVA), comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.</p>							
CREDITO D'IMPOSTA AUTOTRASPORTO	<p>Relativamente al credito d'imposta riconosciuto a sostegno delle imprese esercenti l'attività di trasporto merci per conto di terzi, il beneficio presenta le</p>							

²⁸ di cui all'art. 24-ter, comma 2, lett. a), n. 2 del D.lgs. 504/1995.

²⁹ € 85 milioni a livello complessivo statale.

BENI C/TERZI II° TRIMESTRE 2022	<p>seguenti caratteristiche:</p> <table border="1" data-bbox="448 250 1402 857"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="448 250 1402 304">CREDITO D'IMPOSTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="448 304 619 622">Beneficiari</td> <td data-bbox="619 304 1402 622"> Destinato alle imprese: <ul style="list-style-type: none"> ◆ aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ◆ esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, ◆ iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="448 622 619 857">Ammontare</td> <td data-bbox="619 622 1402 857"> Il credito spetta nella misura massima del 12% della spesa sostenuta nel 2° trimestre 2022, per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria Euro 5 superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività (al netto IVA), comprovato mediante le relative fatture d'acquisto </td> </tr> </tbody> </table>	CREDITO D'IMPOSTA		Beneficiari	Destinato alle imprese: <ul style="list-style-type: none"> ◆ aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ◆ esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, ◆ iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. 	Ammontare	Il credito spetta nella misura massima del 12% della spesa sostenuta nel 2° trimestre 2022 , per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli , di categoria Euro 5 superiore , utilizzati per l'esercizio delle predette attività (al netto IVA), comprovato mediante le relative fatture d'acquisto
CREDITO D'IMPOSTA							
Beneficiari	Destinato alle imprese: <ul style="list-style-type: none"> ◆ aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ◆ esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, ◆ iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. 						
Ammontare	Il credito spetta nella misura massima del 12% della spesa sostenuta nel 2° trimestre 2022 , per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli , di categoria Euro 5 superiore , utilizzati per l'esercizio delle predette attività (al netto IVA), comprovato mediante le relative fatture d'acquisto						
CREDITO D'IMPOSTA AUTOTRASPORTO PERSONE II° SEMESTRE 2022	<p>Riguardo alle imprese che effettuano servizi di trasporto di persone su strada, il Decreto Lavoro rimodula l'agevolazione nel seguente modo:</p> <table border="1" data-bbox="448 965 1402 1491"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="448 965 1402 1019">CREDITO D'IMPOSTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="448 1019 619 1211">Beneficiari</td> <td data-bbox="619 1019 1402 1211"> L'agevolazione è rivolta alle imprese del settore dei servizi: <ul style="list-style-type: none"> ◆ di trasporto di persone su strada; ◆ di trasporto di persone su strada con noleggio di autobus con conducente³⁰ </td> </tr> <tr> <td data-bbox="448 1211 619 1491">Ammontare</td> <td data-bbox="619 1211 1402 1491"> Il credito spetta nella misura massima del 12% della spesa sostenuta nel 2° semestre 2022, e comunque nel limite massimo di quanto finanziato³¹, per l'acquisto di gasolio impiegato in veicoli, di categoria Euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività (al netto dell'IVA), comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. </td> </tr> </tbody> </table>	CREDITO D'IMPOSTA		Beneficiari	L'agevolazione è rivolta alle imprese del settore dei servizi: <ul style="list-style-type: none"> ◆ di trasporto di persone su strada; ◆ di trasporto di persone su strada con noleggio di autobus con conducente³⁰ 	Ammontare	Il credito spetta nella misura massima del 12% della spesa sostenuta nel 2° semestre 2022 , e comunque nel limite massimo di quanto finanziato ³¹ , per l'acquisto di gasolio impiegato in veicoli , di categoria Euro 5 o superiore , utilizzati per l'esercizio delle predette attività (al netto dell'IVA), comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
CREDITO D'IMPOSTA							
Beneficiari	L'agevolazione è rivolta alle imprese del settore dei servizi: <ul style="list-style-type: none"> ◆ di trasporto di persone su strada; ◆ di trasporto di persone su strada con noleggio di autobus con conducente³⁰ 						
Ammontare	Il credito spetta nella misura massima del 12% della spesa sostenuta nel 2° semestre 2022 , e comunque nel limite massimo di quanto finanziato ³¹ , per l'acquisto di gasolio impiegato in veicoli , di categoria Euro 5 o superiore , utilizzati per l'esercizio delle predette attività (al netto dell'IVA), comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.						
NORME COMUNI AI VARI CREDITI D'IMPOSTA	<p>I bonus carburante in oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sono utilizzati esclusivamente in compensazione e non vedono applicati i limiti all'utilizzo: <ul style="list-style-type: none"> ✓ pari a 2 milioni di euro, come importo massimo utilizzabile annualmente; ✓ di 250.000 euro annui con riguardo ai crediti di cui è obbligatoria l'indicazione nel quadro RU³²; ◆ non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base ◆ imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali³³; 						

³⁰ resi ai sensi della Legge 218/2003.

³¹ € 15 milioni.

³² art. 1, comma 53 della Legge 244/2007.

³³ di cui agli artt. 61 e 109, comma 5 del Tuir.

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">◆ sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi (ad esempio il citato bonus cd. "caro gasolio"), purché tale cumulo – considerata anche la non imponibilità ai fini dei redditi e dell'IRAP – non porti al superamento del costo sostenuto;◆ possono essere utilizzati entro il 31.12.2023. |
|--|---|

Si rinvia la **disciplina di attuazione** dei bonus in questione a un **Decreto** che dovrà approvare il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità, e che disciplinerà le **modalità di presentazione dell'istanza** e quelle di **erogazione dei contributi**, la documentazione richiesta, le condizioni di revoca e l'effettuazione dei controlli.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti

AUTOTRASPORTO E RINNOVO PARCO VEICOLARE

DOMANDE AL VIA DAL 26 GIUGNO

INTRODUZIONE

Al via **gli incentivi** per il **rinnovo del parco veicolare** delle imprese che esercitano **attività di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano** attualmente iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.), e all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di **autotrasporto di cose**.

Con [Decreto Direttoriale dell'8 giugno 2023](#) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono state disciplinate le fasi procedurali con:

- ◆ **le modalità di presentazione delle domande**
- ◆ **e le modalità di rendicontazione delle spese**

relative alle risorse stanziare nel limite complessivo di spesa pari a 25 milioni di euro, per le imprese di autotrasporto al fine di consentire un ricambio del parco veicoli le cui modalità di erogazione sono state disciplinate con il [Decreto 12 aprile 2023 n. 97](#).

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio tutti i passi da compiere al fine del riconoscimento del contributo.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Chi sono i destinatari dell'incentivo?**
2. **Come sono ripartite le risorse disponibili tra le varie tipologie di investimento?**
3. **Quali sono gli investimenti ammissibili e quali gli importi dei contributi concedibili?**
4. **Come funziona la procedura di ammissione al contributo?**
5. **Quali sono i termini, le modalità di compilazione e di presentazione della domanda di prenotazione?**
6. **Cosa bisogna fare per fornire la prova del perfezionamento dell'investimento?**

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. CHI SONO I DESTINATARI DELL'INCENTIVO?

R.1 I contributi sono rivolti alle **imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive** sul territorio italiano, nonché le strutture societarie risultanti dall'aggregazione di dette imprese in forma cooperativa o consorzio, attualmente **iscritte**:

- ◆ al **Registro elettronico nazionale (R.E.N.)**,
- ◆ e **all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi**,

la cui **attività prevalente** sia quella di **autotrasporto di cose** (ovvero **codice Ateco 49.41**), che intendano procedere con il **processo di adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile**, valorizzando l'eliminazione dal mercato dei veicoli più obsoleti.

D.2. COME SONO RIPARTITE LE RISORSE TRA LE VARIE TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO?

R.2. Le **risorse stanziare** pari a 25 milioni di euro sono ripartite tra le seguenti tipologie di investimenti ammissibili³⁴:

- ◆ **A) 2,5 milioni di euro** per l'**acquisizione**, anche mediante locazione finanziaria, di **automezzi commerciali nuovi di fabbrica**, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric), **nonché' per l'acquisizione di dispositivi** idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica³⁵;
- ◆ **B) 15 milioni di euro** per la **radiazione per rottamazione di automezzi commerciali** di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica, conformi alla normativa euro VI step E³⁶;
- ◆ **C) 7,5 milioni di euro** per l'**acquisizione**, anche mediante locazione finanziaria, di **rimorchi e semirimorchi**, nuovi di fabbrica adibiti al trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e/o rimorchi, semirimorchi dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO per il trasporto combinato marittimo. I rimorchi e i semirimorchi sono dotati di almeno uno dei dispositivi innovativi di cui all'allegato 1 decreto, volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica. Sono incentivate, altresì, le acquisizioni di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale.³⁷

³⁴ al netto di quanto dovuto alla società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.A., quale soggetto gestore dell'attività istruttoria.

³⁵ ai sensi dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

³⁶ ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, nonché' euro 6 E ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia.

³⁷ ai sensi di quanto previsto dagli articoli 17 e 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

Le **liste delle domande** pervenute ed i **tre contatori delle risorse residue disponibili**, uno per ciascuna delle aree omogenee di investimenti, **saranno aggiornati periodicamente** e raggiungibili dalla pagina web del soggetto gestore <http://www.ramspa.it> nella **Sezione dedicata all'incentivo «Investimenti IX edizione»**.



Al fine di **evitare il superamento** delle **soglie d'intensità** massime di aiuto³⁸, **è esclusa la cumulabilità**, per le medesime tipologie di investimenti e per i medesimi costi ammissibili, dei contributi previsti dal presente decreto con altre agevolazioni pubbliche, **incluse** quelle concesse **a titolo «de minimis»**³⁹.



Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica, nonché di garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti margini di rappresentatività del settore, **l'importo massimo ammissibile** per gli investimenti **per singola impresa, non può superare 550.000,00 euro**. Qualora l'importo superi tale limite lo stesso **viene ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa**.

D.3. QUALI SONO GLI INVESTIMENTI AMMISSIBILI E QUALI GLI IMPORTI DEI CONTRIBUTI CONCEDIBILI?

R.3. Le tipologie di **investimento ammissibili** sono state suddivise in tre classi:

◆ Gruppo A)

Acquisizione autoveicoli nuovi di fabbrica di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5t. a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico), Full Electric e per gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7t. Per i veicoli a trazione alternativa è riconosciuto un aumento del contributo per l'eventuale rottamazione;

◆ Gruppo B)

- ✓ Acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica euro VI di massa complessiva a pieno carico pari o superiori a 7 t. e contestuale radiazione e rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiori a 11,5t.;
- ✓ Acquisizione veicoli commerciali euro VI step E ed euro 6-E di massa complessiva a pieno carico pari o superiori a 3,5 t. fino a 7 t. e contestuale rottamazione di veicoli dello stesso tonnellaggio.

◆ Gruppo C)

Acquisizione di rimorchi e semirimorchi nuovi di fabbrica:

- ✓ per il trasporto combinato ferroviario a norma UIC 596-5;
- ✓ per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave a norma IMO, dotati di dispositivi innovativi per maggiori standard di sicurezza ed efficienza energetica;
- ✓ per acquisizione di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli superiori a 7 t. per trasporti ATP rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale (Reg. CE n.651/2014).

Gli investimenti sono finanziabili **esclusivamente** se **avviati** in data **successiva al 23 maggio 2023**.

³⁸ previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

³⁹ ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

In relazione alla **tipologia di investimento** sostenuto, il **contributo concedibile** è determinato come segue:

AUTOMEZZI COMMERCIALI NUOVI DI FABBRICA	
TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO	CONTRIBUTO CONCEDIBILE
Acquisizione di veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full Electric) di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate e di veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate .	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 4.000 euro per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida. ◆ 14.000 euro per ogni veicolo elettrico di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate. ◆ 24.000 euro per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate, considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel.
Acquisizione di veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 9.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate fino a 16 tonnellate. ◆ 24.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ovvero a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa superiore a 16 tonnellate.
Acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate per il trasporto merci come veicoli elettrici.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 40% dei costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell'allestimento con un tetto massimo pari a 2.000 euro.



Alle imprese che, **contestualmente all'acquisizione** di un veicolo ad alimentazione alternativa⁴⁰ dimostrino **anche l'avvenuta radiazione per rottamazione di veicoli di classe inferiore ad euro VI step E o euro 6 E**, viene **riconosciuto una maggiorazione del contributo pari ad euro 1.000 per ogni veicolo rottamato**. Tale veicolo, a **pena d'ammissibilità deve essere stato detenuto in proprietà o ad altro titolo da almeno un anno** precedente al 23 maggio 2023.

RADIAZIONE PER ROTTAMAZIONE DI AUTOMEZZI COMMERCIALI	
TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO	CONTRIBUTO CONCEDIBILE ⁴¹
Radiazione per rottamazione di automezzi di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 7.000 euro per ogni veicolo euro VI step E di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate fino a 16 tonnellate. ◆ 15.000 euro per ogni veicolo euro VI step E di massa complessiva a pieno carico superior a 16 tonnellate.

⁴⁰ Relativi alla lettera a) e b) delle risorse ripartite.

⁴¹ Il contributo è determinato, avuto riguardo al sovra costo necessario per la acquisizione di un veicolo che soddisfi i limiti di emissione euro VI step E in sostituzione del veicolo radiato.

superiore a 7 tonnellate, conformi alla normativa antinquinamento euro VI step E.	
---	--



In relazione **agli acquisti di veicoli commerciali leggeri** euro 6 E ed euro VI step E, il **contributo è pari a 3.000 euro** per ogni veicolo commerciale pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia.

RIMORCHI E SEMIRIMORCHI

TIPOLOGIA RIMORCHI E SEMIRIMORCHI ACQUISTATI

Le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, rispondenti, rispettivamente alla normativa UIC 596-5 per il trasporto combinato ferroviario e dotati di ganci navi rispondenti alla normativa IMO per il trasporto combinato marittimo, ovvero rimorchi e semirimorchi conformi contemporaneamente alle normative UIC 595-5 e IMO. I rimorchi e i semirimorchi sono dotati di almeno un dispositivo innovativo⁴² ai fini dell'ammissione al beneficio;

Rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura purché le unità frigorifere/calorifere siano alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE V) del regolamento UE n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tutte le unità precedentemente indicate dovranno essere dotate di gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500;

Sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura, delle unità frigorifere/calorifere installate, ove non rispondenti agli standard ambientali di cui alla lettera precedente, con unità frigorifere/calorifere alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE V) del regolamento UE n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tali unità dovranno essere funzionanti esclusivamente con gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500.

RIMORCHI E SEMIRIMORCHI

DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

Per le acquisizioni effettuate da **piccole e medie imprese nel limite:**

- ◆ del **10%** del costo di acquisizione in caso di **medie imprese** e,
- ◆ del **20%** di tale costo per le **piccole imprese**,

con **un tetto massimo di 5.000 euro** per semirimorchio o autoveicolo specifico superiore a 7 tonnellate allestito per trasporti in regime ATP, ovvero per ogni unità refrigerante/calorifera a superiore standard ambientale, installata su tali veicoli. Le acquisizioni sono ammissibili qualora sostenute nell'ambito di un programma di investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare

⁴² Di cui all'allegato 1 del [Decreto 12 aprile 2023 n. 97](#).

radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente

Per le acquisizioni effettuate da **imprese che non rientrano tra le piccole e medie imprese in 3.000 euro** a veicolo, tenuto conto che è possibile incentivare il **40% della differenza** di costo tra i veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo innovativo e veicoli equivalenti stradali e dei maggiori costi dei veicoli equipaggiati con dispositivi per trasporto ATP rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ovvero dei maggiori costi delle unità refrigeranti/calorifere a superiore standard ambientale, installate su tali veicoli.



Nel caso delle imprese che, contestualmente alle predette acquisizioni hanno **proceduto anche con la radiazione per rottamazione di rimorchi e/o semirimorchi obsoleti il contributo unitario sale:**

- ◆ **a 7.000 euro per piccole e medie imprese e,**
- ◆ **a 5.000 euro per le grandi imprese.**

Tutti i contributi previsti **sono maggiorati del 10%** in caso di acquisizioni effettuate da parte di **piccole e medie imprese**, ove **gli interessati ne facciano espressa richiesta**, nei seguenti casi:

- ◆ per le acquisizioni dei mezzi come sopra individuati. A tal fine gli interessati trasmettono, all'atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, dichiarazione sostitutiva⁴³, attestante il numero delle unità di lavoro dipendenti (ULA) e il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale;
- ◆ per le acquisizioni, se effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese. A tal fine gli interessati trasmettono, all'atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, oltre alla dichiarazione di cui sopra, copia del contratto di rete⁴⁴ ;

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili e si applicano entrambe sull'importo netto del contributo.

I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e **devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario** del contributo **fino a tutto il 31 dicembre 2026, pena la revoca del contributo erogato**. Non si procede all'erogazione del contributo anche nel caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio.

I veicoli oggetto di **radiazione per rottamazione** devono, a pena di inammissibilità, **essere stati detenuti in proprietà o ad altro titolo da almeno un anno antecedente** al 23 maggio 2023⁴⁵.

D.4. COME FUNZIONA LA PROCEDURA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO?

R.4. La fase introduttiva del procedimento relativo alle domande di ammissione ai benefici è articolata in **due fasi distinte** e successive:

- ◆ **la fase di prenotazione**, finalizzata ad accantonare, ad opera del soggetto gestore, l'importo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l'incentivo sulla sola base del contratto di

⁴³ Redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

⁴⁴ redatto nelle forme di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

⁴⁵ Data di entrata in vigore del [Decreto 12 aprile 2023 n. 97](#).

acquisizione del bene oggetto dell'investimento da allegarsi al momento della proposizione della domanda;

- ♦ **la successiva fase di rendicontazione** dell'investimento, nel corso della quale i soggetti interessati hanno l'onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento.



Qualora, **nel corso della fase di istruttoria** ed in quella della rendicontazione, il soggetto gestore dovesse rilevare **mancanze ovvero irregolarità non sanabili**, ne fornisce comunicazione all'Amministrazione che, con provvedimento motivato, **dispone la non ammissione dell'impresa istante agli incentivi**. In questo caso l'importo precedentemente accantonato nel corso della fase di prenotazione torna nella piena disponibilità delle risorse.

L'entità delle risorse via via disponibili per ognuna delle singole aree **viene aggiornata periodicamente** utilizzando l'apposita piattaforma informatica realizzata dal soggetto gestore.



In caso di **esaurimento delle risorse finanziarie**, **le domande saranno ugualmente proponibili e accettate con riserva** nell'eventualità di una successiva disponibilità di risorse. In quest'ultimo caso, le domande precedentemente accettate con riserva saranno istruite sulla base dell'ordine di presentazione fino ad esaurimento delle risorse.

D.5. QUALI SONO I TERMINI, LE MODALITÀ DI COMPILAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE?

R.5. La **domanda di prenotazione** del nuovo incentivo potrà essere inviata dalle **ore 10:00 del 26 giugno 2023 e fino alle ore 16:00 dell'11 agosto 2023, esclusivamente** tramite **posta elettronica certificata** dell'impresa richiedente e indirizzata a ram.investimenti2023@legalmail.it.



A questo [link](#) è possibile avvalersi di **un supporto per l'inserimento dei dati nel modello di istanza** che semplifica il procedimento di compilazione e salvataggio nel corretto formato. Una

volta inserite tutte le informazioni richieste, il file **“PDF editabile”**⁴⁶ sarà **scaricabile** e pronto **per la firma elettronica ed il successivo invio tramite PEC** insieme ai necessari allegati.

L'istanza inoltrata dall'indirizzo Pec dell'impresa, a pena di inammissibilità, dovrà **contenere la seguente documentazione:**

- ◆ [modello di istanza debitamente compilato](#) in tutte le sue parti e **firmato con firma digitale** dal **legale rappresentante** o procuratore dell'impresa;
- ◆ **copia del documento di riconoscimento** in corso di validità del **legale rappresentante** o procuratore dell'impresa (in quest'ultimo caso anche è necessario allegare idoneo atto di delega);
- ◆ **copia del contratto di acquisizione** dei beni oggetto d'incentivazione, comprovante quanto dichiarato nel modello di istanza, avente data successiva al 23 maggio 2023⁴⁷ e debitamente sottoscritto dalle parti. Il contratto dovrà inoltre essere firmato con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa e contenere, nel caso di acquisto di rimorchi o semirimorchi, l'indicazione del costo di acquisizione dei dispositivi innovativi.

Si raccomanda:

- ◆ l'istanza deve essere compilata con il modello pdf predisposto e firmata digitalmente;
- ◆ non allegare file nel formato .zip o nel formato .eml;
- ◆ non rinominare il file della domanda;
- ◆ allegare solamente i documenti richiesti per la presentazione della domanda. I documenti relativi alla prova dell'avvenuto investimento verranno richiesti nella fase di rendicontazione.

Si potrà presentare **una sola domanda** contenente tutti gli investimenti anche per più mezzi di diversa tipologia. Nel caso vengano presentate più domande verrà presa in considerazione solamente quella inoltrata per prima.



L'elenco delle domande pervenute in ordine temporale verrà pubblicato sul sito Web del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili e sul sito della RAM Spa entro l'11 settembre 2023.

Ai soli fini della formazione dell'ordine di prenotazione **faranno fede la data e l'ora di invio dell'istanza** inoltrata tramite posta elettronica certificata (PEC).

Il riconoscimento dell'incentivo effettivamente spettante per ciascuna impresa si otterrà solamente al termine dell'attività di istruttoria, alla verifica dei costi rendicontati e della sussistenza in capo ad ogni impresa dei requisiti previsti per gli investimenti.

Il link per l'accesso all'elenco delle domande pervenute, che costituirà l'ordine di priorità acquisito, verrà pubblicato sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione «Temi - Trasporti - Autotrasporto merci - Documentazione - Autotrasporto merci - Contributi ed incentivi per l'anno 2022 - Investimenti» e sul sito del soggetto gestore. Tale elenco, avente valore quale ordine di prenotazione e di determinazione dell'ammontare massimo del contributo erogabile, resta valido in attesa della verifica dei requisiti dell'impresa istante e della

⁴⁶ Il modello informatico di tipo «pdf editabile» dovrà essere compilato e salvato senza ulteriore scansione.

⁴⁷ data successiva a quella di entrata in vigore del [Decreto 12 aprile 2023 n. 97](#).

documentazione allegata, che avverrà nelle fasi di istruttoria della rendicontazione e sino al suo aggiornamento a seguito di eventuali scorrimenti.

È possibile annullare l'istanza precedentemente inoltrata ed eventualmente, contestualmente, presentare, una nuova domanda, da inviare esclusivamente all'indirizzo pec ram.investimenti2023@legalmail.it e riportando come **oggetto della PEC** la dicitura **«annullamento istanza»** oppure **«annullamento istanza e nuova presentazione»**, con l'effetto di uno scorrimento nella graduatoria ad una nuova posizione in coda.

D.6. COSA BISOGNA FARE PER FORNIRE LA PROVA DEL PERFEZIONAMENTO DELL'INVESTIMENTO?

R.6. Nella **fase di rendicontazione** tutti i soggetti che hanno presentato domanda di prenotazione dell'incentivo, hanno l'onere di **fornire la prova del perfezionamento dell'investimento e che quest'ultimo sia stato avviato in data successiva al 23 maggio 2023⁴⁸** secondo le modalità di seguito descritte. **La prova che l'investimento sia stato avviato in data successiva al 23 maggio 2023**, costituisce un **presupposto per l'ammissione all'erogazione** del contributo.

A decorrere **dalle ore 10:00 dell'11 settembre 2023 ed entro le ore 16:00 dell'11 giugno 2024**, le imprese che hanno presentato istanza di prenotazione dovranno quindi trasmettere, utilizzando la piattaforma informatica implementata del Soggetto Gestore, **la documentazione tecnica, nonché la prova documentale dell'integrale pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa fattura debitamente quietanzata, da cui risulti il prezzo del bene.**

Per le acquisizioni relative a rimorchi e semirimorchi, dovrà essere altresì fornita prova del prezzo pagato per i dispositivi innovativi.

La piattaforma informatica sarà resa nota sul sito web dell'Amministrazione, nella pagina: <http://www.mit.gov.it/temi/trasporti/autotrasportomercati/documentazione> e sul sito della RAM all'indirizzo <http://www.ramspa.it> nella **Sezione dedicata all'incentivo «Investimenti IX edizione»**.



Le credenziali di accesso al sistema informatico verranno trasmesse all'interessato all'indirizzo PEC dell'impresa, mittente dell'istanza.

Qualora ad esito dell'istruttoria sulla rendicontazione, l'impresa non risulti aver perfezionato in tutto o in parte gli investimenti dichiarati, l'Amministrazione potrà tenerne conto ai fini di successive edizioni di incentivazione. **L'impresa che non intenda effettuare l'investimento**

⁴⁸ Data di pubblicazione in GU del [Decreto 12 aprile 2023 n. 97](#).

prenotato potrà annullare, entro i termini di chiusura della rendicontazione, l'istanza presentata, al fine di non incorrere nella predetta sanzione.

Solo successivamente a detto adempimento la domanda effettuata con prenotazione potrà **considerarsi perfezionata** facendo salvi gli effetti della posizione acquisita.

Decorsi i predetti termini, le domande che non verranno rendicontate decadranno automaticamente liberando risorse e determinando lo scorrimento dell'elenco degli istanti.

Tuttavia, è utile segnalare che, qualora l'impresa che, pur avendo presentato domanda di accesso all'incentivo e non avendo annullato la stessa, non provveda alla chiusura della fase di rendicontazione, attraverso la piattaforma informatica, la documentazione richiesta in fase di rendicontazione ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento prenotato in fase di istanza, l'Amministrazione potrà tenerne conto nell'ambito di successive edizioni di incentivazione.

In caso di acquisizione di beni **mediante contratto di leasing finanziario**, l'impresa aspirante all'incentivo **ha l'onere di comprovare il pagamento dei canoni in scadenza alla data ultima per l'invio della documentazione**. La prova del pagamento dei suddetti canoni può essere fornita alternativamente con la fattura rilasciata all'utilizzatore dalla società di leasing, debitamente quietanzata, ovvero con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall'utilizzatore a favore della suddetta società.

Dovrà, inoltre, essere **dimostrata la piena disponibilità del bene** attraverso la produzione di copia del verbale di presa in consegna del bene medesimo. La predetta documentazione dovrà essere trasmessa, secondo le modalità in precedenza descritte, entro il termine previsto per la presentazione della rendicontazione.

In caso di acquisizione di veicoli, la concessione dell'incentivo è subordinata, altresì, alla **dimostrazione che la data di prima immatricolazione dei veicoli comprovabile tramite la ricevuta (mod. M 2119) rilasciata dall'UMC** sia avvenuta in Italia fra il 23 maggio 2023 ed il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione. In nessun caso saranno prese in considerazione le acquisizioni di veicoli effettuate all'estero, ovvero immatricolati all'estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri «zero».

Nella tabella seguente riepiloghiamo **la documentazione tecnica da produrre**, da parte dell'impresa richiedente il contributo, **in fase di rendicontazione** dell'investimento.

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO	DOCUMENTAZIONE TECNICA DA INVIARE IN FASE DI RENDICONTAZIONE
<p>AUTOMEZZI COMMERCIALI NUOVI DI FABBRICA</p> <p>Acquisti di veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta, per la prima volta in Italia, in data successiva al 23 maggio 2023; ◆ attestazione tecnica del costruttore rilasciata su carta intestata, attestante la sussistenza delle caratteristiche

<p>(diesel/elettrico) e elettrica (Full Electric), nonché acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di auto-veicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica</p>	<p>tecniche;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nel caso dell'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica prova documentale dell'acquisizione del sistema di riqualificazione elettrica nonché della relativa omologazione; ◆ qualora contestualmente all'acquisizione di un veicolo ad alimentazione alternativa si richieda la maggiorazione per rottamazione di veicoli di classe inferiore ad euro VI step E o Euro 6 E, dovrà essere allegata copia del documento di immatricolazione dei veicoli rottamati oltre alla prova dell'avvenuta rottamazione con l'indicazione del numero di targa e con dichiarazione dell'impresa di demolizione dell'avvenuta rottamazione ovvero di presa in carico dei suddetti veicoli con l'impegno di procedere alla loro demolizione. La rottamazione deve essere avvenuta nel periodo compreso tra il 23 maggio 2023 ed il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione; ◆ attestazione che il veicolo è munito, per la propulsione, di almeno due diversi convertitori di energia e di due diversi sistemi di immagazzinamento dell'energia a bordo del veicolo relativamente ai veicoli ibridi (con alimentazione diesel ed elettrica).
<p>RADIAZIONE PER ROTTAMAZIONE DI AUTOMEZZI COMMERCIALI</p> <p>Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa euro VI step E di massa complessiva a partire da 3,5 tonnellate⁴⁹, nonché Euro 6 E⁵⁰ con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ copia del documento di immatricolazione dei veicoli rottamati oltre alla prova dell'avvenuta rottamazione con l'indicazione del numero di targa e con dichiarazione dell'impresa di demolizione dell'avvenuta rottamazione ovvero di presa in carico dei suddetti veicoli con l'impegno di procedere alla loro demolizione. La rottamazione deve essere avvenuta nel periodo compreso tra il 23 maggio 2023 ed il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione; ◆ indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta, per la prima volta in Italia, in data successiva al 23 maggio 2023.

⁴⁹ comprese, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009.

⁵⁰ ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007.

<p style="text-align: center;">RIMORCHI E SEMIRIMORCHI</p> <p>Acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica adibiti al trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e rimorchi, semirimorchi dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO per il trasporto combinato marittimo dotati di almeno uno dei dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta, per la prima volta in Italia, in data successiva al 23 maggio 2023; ◆ attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei semirimorchi ed in particolare, a seconda dei casi, della rispondenza alla normativa UIC 596-5 quanto ai veicoli idonei al trasporto combinato ferroviario, ovvero dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO per il trasporto combinato marittimo; ◆ documentazione comprovante l'installazione di almeno uno dei dispositivi, con l'indicazione dei relativi costi sostenuti; ◆ qualora contestualmente all'acquisizione di nuovi veicoli si richieda la maggiorazione per rottamazione di un rimorchio o semirimorchio, dovrà essere allegata copia del documento di immatricolazione dei veicoli rottamati oltre alla prova dell'avvenuta rottamazione con l'indicazione del numero di targa e con dichiarazione dell'impresa di demolizione dell'avvenuta rottamazione ovvero di presa in carico dei suddetti veicoli con l'impegno di procedere alla loro demolizione. La rottamazione deve essere avvenuta nel periodo compreso tra il 23 maggio 2023 ed il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione;
--	---



Per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti ha l'onere di fornire anche la seguente documentazione:

- ◆ **dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante** dell'impresa o da un suo procuratore, **attestante che gli investimenti sono stati effettuati nell'ambito di un programma destinato a creare un nuovo stabilimento**, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- ◆ **dichiarazione sostitutiva redatta** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore **attestante il numero delle unità di lavoro addette (ULA)** ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale.



Relativamente all'acquisizione di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP,

rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale⁵¹, gli aspiranti agli incentivi, hanno l'onere di produrre:

- ◆ in caso di acquisizione di rimorchi o semirimorchi **certificazione del costruttore circa la sussistenza dei requisiti tecnici** per le unità frigorifere/calorifere;
- ◆ **documentazione dalla quale risulti il numero di targa** (ovvero di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) **ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta, in Italia, ed in data successiva all'entrata in vigore del Decreto;**
- ◆ **in caso di sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli** specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura, delle unità frigorifere/calorifere installate, **attestazione del costruttore che le nuove unità frigorifere sono alimentate da motore conforme alla fase V (Stage V)**⁵² o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante.

Infine, **relativamente alle maggiorazioni del 10% del contributo**, ove ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda, gli aspiranti agli incentivi, dovranno fornire nella fase di rendicontazione, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, **attestante il numero delle unità di lavoro addette (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale.**

Ai fini del riconoscimento della **maggiorazione pari al 10%** per le acquisizioni effettuate da **imprese aderenti ad una rete di imprese**, gli interessati dovranno trasmettere, nella fase di rendicontazione, copia del contratto di rete.

⁵¹ ai sensi di quanto previsto dagli articoli 17 e 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014.

⁵² Del regolamento UE n. 2016/1628.

PRASSI DELLA SETTIMANA

CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Circolare n. 14/E del 19 giugno 2023](#)

Raccolta dei principali **documenti di prassi relativi alle spese** che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d'imposta, crediti d'imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della **dichiarazione dei redditi delle persone fisiche** e per l'apposizione del visto di conformità **per l'anno d'imposta 2022 – Parte prima.**

[Circolare n. 15/E del 19 giugno 2023](#)

Raccolta dei principali **documenti di prassi relativi alle spese** che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d'imposta, crediti d'imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della **dichiarazione dei redditi delle persone fisiche** e per l'apposizione del visto di conformità **per l'anno d'imposta 2022 – Parte seconda.**

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 27/E del 19 giugno 2023](#)

Crediti d'imposta maturati dalle imprese c.d. **"energivore"/"gasivore" e "non energivore"/"non gasivore"** – Comunicazione ex articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 – Applicabilità della c.d. "remissione in bonis" di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16.

[Risoluzione 28/E del 19 giugno 2023](#)

Tregua fiscale – Chiarimenti in merito all'applicabilità del c.d. **"ravvedimento speciale"** in ipotesi particolari quali le violazioni in tema di imposta sugli intrattenimenti – Articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

[Risoluzione 29/E del 20 giugno 2023](#)

Istituiti i codici tributo per il versamento delle somme dovute (**quota di ACE e sostitutiva**) a seguito delle **comunicazioni** inviate ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.

[Risoluzione 30/E del 22 giugno 2023](#)

Versamento, mediante modello F24, delle **imposte sostitutive** di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Ridenominazione dei codici tributo "1836" e "1837"

per il **regime agevolato di assegnazione agevolata ai soci dei beni**.

[Risoluzione 31/E del 22 giugno 2023](#)

Codice tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, delle agevolazioni previste dall'articolo 1, comma 746, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a favore delle **imprese e dei professionisti localizzati nella zona franca urbana** nei comuni delle regioni **Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici** che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016), istituita ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

[Risoluzione 32/E del 22 giugno 2023](#)

Istituiti i **codici tributo** per il versamento, mediante modello F24, delle **imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi** di cui all'articolo 1, commi da 112 a 114, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte** alle istanze di interpello **pubblicate** in questa settimana del **mese di GIUGNO**, dalla **n. 349** del 19.06.2023 alla **n. 361** del 23.06.2023 sono consultabili direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link:

✓ [Risposte alle istanze di interpello di Giugno](#)

LO SCADENZARIO DAL 23.06.2023 AL 07.07.2023

PROROGA VERSAMENTI PER I SOGGETTI ISA

Con un comunicato del 14.06.2023, il Ministero dell'economia e delle finanze ha **annunciato la proroga**, per **professionisti e imprese di minori dimensioni** che esercitano **attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA)**, dei termini di versamento delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, **in scadenza al 30 giugno 2023**.

I versamenti potranno essere effettuati:

- ◆ entro il **20 luglio 2023**, senza alcuna maggiorazione;
- ◆ entro il **31 luglio 2023⁵³**, applicando una maggiorazione dello 0,40 per cento.

I contribuenti che possono beneficiare del differimento dei versamenti al 20 luglio 2021, sono:

- ◆ i **soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione** o di inapplicabilità dagli stessi,
- ◆ i soggetti che applicano il **regime forfetario** (art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190),
- ◆ i soggetti che adottano il **regime di vantaggio previsto per incentivare l'imprenditoria giovanile** (art. 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98),
- ◆ i soggetti che **partecipano a società, associazioni e imprese** ai sensi degli articoli 5 (redditi prodotti in forma associata), 115 (opzione per la trasparenza fiscale) e 116 (opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria) del Tuir (Dpr 917/1986), aventi i requisiti sopra indicati.

Per i contribuenti privati, il termine resta fissato **al 30.06.2023 o al 31.07.2023** (con la maggiorazione dello 0,40%) il termine di versamento.

Lunedì **26 giugno 2023**

Presentazione in via telematica degli **elenchi riepilogativi**:

- ◆ delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis);
- ◆ delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater),

relativi alle operazioni effettuate nel mese di aprile 2023, per i soggetti Iva con **obbligo mensile**.

Lunedì **26 giugno 2023**

Ultimo giorno utile per **annullare** tramite [l'applicativo web](#) il **modello Redditi** (e i modelli RPF correttivi ad esso collegati) già inviato con modello F24.

Giovedì **29 giugno 2023**

Entro tale data **i sostituti d'imposta**:

- ◆ Rilasciano ricevuta dell'avvenuta presentazione

⁵³ Considerato che il 30 luglio 2023 cade di domenica, il termine slitta al 31 luglio 2023.

della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno.

- ◆ Controllano la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte.
- ◆ Trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno.
- ◆ Consegnano al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno.

Giovedì **29 giugno 2023**

Entro tale data i **CAF o professionisti abilitati**:

- ◆ Rilasciano ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno.
- ◆ Verificano la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettuano il calcolo delle imposte.
- ◆ Trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno.
- ◆ Consegnano al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno.

Giovedì **29 giugno 2023**

Entro tale data i **contribuenti**:

- ◆ Ricevono ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta contenente le scelte.
- ◆ Ricevono dal sostituto d'imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, per le dichiarazioni a loro presentate dal 1° al 20 giugno.

Venerdì **30 giugno 2023**

I contribuenti tenuti ad effettuare i **versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi** annuali delle **persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse**

equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2023, REDDITI Persone Fisiche 2023 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2023 e dichiarazione IRAP 2023), devono effettuare, senza alcuna maggiorazione, **il versamento**, in unica soluzione o come prima rata, **a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023**, delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali delle persone fisiche e delle società di persone.

Venerdì **30 giugno 2023**

Le persone fisiche residenti in Italia che siano **titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili situati all'estero**, a qualsiasi uso destinati, devono versare, **in unica soluzione o come prima rata, l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero**, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, senza alcuna maggiorazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Venerdì **30 giugno 2023**

I **contribuenti IVA** che hanno presentato il modello Dichiarazione IVA 2023 e hanno **scelto di pagare il saldo** dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2022 **entro il 30 giugno 2023**, devono versare in unica soluzione o come prima rata **il saldo IVA** relativo al 2022 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, **maggiorata dello 0,40%** per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2023 - 30/06/2023, tramite modello F24 con modalità telematiche.

Venerdì **30 giugno 2023**

I **sostituti d'imposta** che durante l'anno **corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti** ed effettuano **ritenute inferiori ad euro 1.032,91**, devono versare, tramite Modello F24 con modalità telematiche:

- ◆ **le ritenute sui redditi di lavoro autonomo** operate **nell'anno 2022**, e le **ritenute alla fonte su indennità per cessazione del rapporto di agenzia** corrisposte nell'anno 2022,
- ◆ **le ritenute alla fonte su provvigioni** corrisposte **nell'anno 2022**.

Venerdì **30 giugno 2023**

I contribuenti che devono **comunicare variazioni e situazioni verificatesi nel 2022**, relative alle proprie

proprietà immobiliari, incidenti sull'ammontare del tributo che l'ufficio non può reperire autonomamente tramite la consultazione della banca dati catastale e anagrafica, devono presentare la **dichiarazione IMU**.

La dichiarazione deve essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Venerdì **30 giugno 2023**

Presentazione telematica della **dichiarazione IMU ENC relativa all'anno 2022**, si ricorda infatti che la presentazione deve essere effettuata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta e che la stessa **deve essere presentata ogni anno**. Al riguardo, **si deve evidenziare che per l'anno d'imposta 2021**, per effetto dell'art. 3, comma 1 del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, **il termine di presentazione della dichiarazione per gli ENC è prorogato al 30 giugno 2023**.

I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la propria dichiarazione devono utilizzare **i servizi telematici Entratel o Fisconline** in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell'abilitazione. **La dichiarazione** deve essere presentata dai soggetti richiamati dalla lett. g) del comma 759 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, vale a dire:

- ◆ **gli enti non commerciali** che possiedono e utilizzano gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività previste dalla lett. i), comma 1, dell'art. 7 del D. Lgs. n. 504 del 1992 e precisamente quelle **assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive**, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Venerdì **30 giugno 2023**

Gli eredi delle persone **decedute nel 2022 o entro il 28 febbraio 2023**, devono presentare in **formato**

cartaceo, la dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto e la scelta per la destinazione dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef, mediante presentazione presso gli uffici postali.

Venerdì **30 giugno 2023**

Le **imprese di assicurazione**, e le imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non si avvalgono del rappresentante fiscale, devono provvedere al versamento dell'imposta sui premi e accessori incassati nel mese di maggio 2023, nonché degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di aprile 2023, utilizzando il **modello F24 Accise** con modalità telematiche.

Venerdì **30 giugno 2023**

Le Società ed enti che esercitano attività assicurativa, devono **versare l'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d'esercizio**, e le Imprese di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione dei servizi, l'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d'esercizio relative ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia, tramite modello F24 con modalità telematiche.

Venerdì **30 giugno 2023**

Gli Intermediari attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti dai contratti di assicurazione esteri e che operano quali sostituti d'imposta su incarico del contribuente o della compagnia estera, nel caso in cui la compagnia non si avvalga della facoltà di provvedere agli adempimenti di sostituzione tributaria, devono provvedere al **versamento dell'imposta sul valore dei contratti assicurativi**, tramite modello F24 con modalità telematiche.

Venerdì **30 giugno 2023**

I Locatori, persone fisiche, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, per finalità abitative, che abbiano esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca, devono effettuare il versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "**cedolare secca**", a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, senza alcuna maggiorazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche. I non titolari di partita

IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore.

Venerdì **30 giugno 2023**

Gli **Enti non commerciali** di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente**, con Modello F24 con modalità telematiche.

Venerdì **30 giugno 2023**

Gli **Enti non commerciali** di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all'invio della Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (**Modello INTRA 12**), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

Venerdì **30 giugno 2023**

Le **società di capitali** (Spa, Srl e Sas) e soggetti assimilati (società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che si qualificano "**di comodo**" (vale a dire "Società non operative" e "Società in perdita sistematica"), devono **versare**, in unica soluzione o come prima rata, la **maggiorazione IRES del 10,5%**, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, senza alcuna maggiorazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Venerdì **30 giugno 2023**

I **contribuenti** che effettuano conferimenti di immobili e diritti reali su immobili in SIIQ, SIINQ e fondi immobiliari, devono versare la rata dell'imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap **sulle plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili nelle SIIQ o nelle SIINQ**. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un

punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate. Il versamento è effettuato tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Venerdì **30 giugno 2023**

Le persone fisiche, **titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri**, che **trasferiscono in Italia la propria residenza** in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle regioni **Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia**, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, e che optano per **l'applicazione dell'imposta sostitutiva** prevista dall'art. 24-ter del D.P.R. n. 917 del 1986, devono effettuare il versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef calcolata forfettariamente con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione, tramite modello F24 con modalità telematiche.

Venerdì **30 giugno 2023**

Le Persone fisiche non obbligate all'invio telematico della dichiarazione dei redditi, devono presentare, **in formato cartaceo**, la dichiarazione dei redditi modello **"REDDITI Persone Fisiche 2023"** e della scelta per la destinazione dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef presso gli uffici postali.

Venerdì **30 giugno 2023**

I soggetti titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale che intendono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo, devono presentarla entro tale data, per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oppure, per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV, da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denuncia di cessazione dell'abbonamento radio televisivo per suggellamento.
N.B.: La dichiarazione sostitutiva in parola può essere resa dall'erede in relazione all'utenza elettrica intestata transitoriamente ad un soggetto deceduto.

La dichiarazione presentata entro il 30 giugno 2023 esplica effetti solo per il canone dovuto per il secondo semestre solare 2023 (luglio-dicembre 2023).

La dichiarazione va presentata in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali telematici Fisconline o Entratel. Nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica, il modello "Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato" debitamente compilato e sottoscritto, unitamente ad una copia di un valido documento di riconoscimento, deve essere inviato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamento TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino, a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta.

Venerdì **30 giugno 2023**

I Soggetti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché i soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, che intervengono nella conclusione dei contratti di locazione breve di cui all'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n.50/2017 o che siano intervenuti nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, devono **inviare la Comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti di locazione breve conclusi** per il loro tramite nell'anno precedente (2022).

Venerdì **30 giugno 2023**

Ultimo giorno utile per l'invio della dichiarazione **dell'imposta di soggiorno relativa all'anno 2022**. Con avviso del 2 maggio, il MEF informa del fatto che, **dal giorno 8 maggio 2023 sarà possibile procedere**, attraverso l'apposito servizio presente **nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate**:

- ◆ alla **predisposizione**,
- ◆ e **all'invio telematico**,

della dichiarazione relativa **all'anno di imposta 2022**.

Venerdì **30 giugno 2023**

In attuazione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo degli USA finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la

normativa FATCA, e al fine di ottemperare agli adempimenti di trasmissione dei dati all'IRS (Internal Revenue Service) statunitense, **le Reporting Italian Financial Institution c.d. RIFI** devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati, relativi all'anno 2022, sul titolare statunitense del conto e sul conto stesso, compresi gli importi dei pagamenti corrisposti a istituzioni finanziarie non partecipanti (NPFI), esclusivamente in via telematica utilizzando l'infrastruttura informatica S.I.D. (Sistema di Interscambio Dati) secondo le modalità indicate nei punti 5 e 5 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2013 n. 37561 intitolato "Modalità per la comunicazione integrativa annuale all'archivio dei rapporti finanziari".

Venerdì **30 giugno 2023**

Le persone fisiche che **trasferiscono la propria residenza in Italia** in possesso dei requisiti previsti dall'art. 24-bis del D.P.R. n. 917/1986 e che intendono esercitare **l'opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti** all'estero prevista dallo stesso art. 24-bis, devono effettuare il **versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef calcolata forfettariamente nella misura di 100.000 euro per ogni anno d'imposta** in cui è valida l'opzione, a prescindere dalla tipologia e dalla quantificazione dei redditi prodotti all'estero. Nel caso, invece, di estensione ai familiari di cui all'art. 433 c.c., il pagamento dell'imposta sostitutiva forfettaria sui redditi esteri prodotti da ciascuno di essi ammonta a 25.000 euro. N.B. Non si applica la disciplina del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.lgs. 18/12/1997, n. 472; non sarà, quindi, possibile versare l'imposta sostitutiva oltre il termine ordinariamente previsto per il saldo delle imposte sui redditi, attualmente fissato al 30 giugno di ciascun anno.

Il versamento deve essere effettuato tramite **Modello F24-ELIDE** con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediari abilitati.

Venerdì **30 giugno 2023**

I docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado che effettuano lezioni private e ripetizioni che **non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta sul**

reddito nei modi ordinari, devono provvedere al **versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15%** sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, senza alcuna maggiorazione, tramite modello F24 con modalità telematiche.

Venerdì **30 giugno 2023**

Le società per azioni residenti fiscalmente nel territorio dello stato svolgenti in via prevalente attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano negoziati in mercati regolamentati, con esercizio coincidente con l'anno solare, che si avvalgono del regime speciale opzionale civile e fiscale previsto per le SIIQ (Società Investimento Immobiliare), devono versare la rata dell'imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap sulle plusvalenze realizzate su immobili destinati a locazione. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate.

Venerdì **30 giugno 2023**

Le Società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno deciso di **riallineare i valori civilistici ai valori fiscali** (art. 1, comma 49, L. 244/2007), devono provvedere al **versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires sui disallineamenti tra valori civili e valori fiscali** derivanti dalla adesione al regime del consolidato e della trasparenza, senza alcuna maggiorazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Venerdì **30 giugno 2023**

Le Società che hanno posto in essere **operazioni straordinarie** (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) e che optano per **l'applicazione dell'imposta sostitutiva** di cui all'art. 176, comma 2-ter, del D.P.R. n. 917/1986 (introdotto dall'art. 1, commi 46-47, della Legge n. 244/2007), devono provvedere al **versamento della rata dell'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e dell'Irap sui maggiori valori iscritti in bilancio in occasione di tali

operazioni, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Venerdì **30 giugno 2023**

I **Soggetti esercenti attività d'impresa** con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che pongono in essere operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 15, commi 10-11-12, del D. L. n. 185/2008, devono provvedere al **versamento della rata dell'imposta sostitutiva** dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap, nella misura:

- ◆ **del 16%**, sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi d'impresa e ad altre attività immateriali
- ◆ **del 20%** sui maggiori valori attribuiti ai crediti,

senza alcuna maggiorazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Venerdì **30 giugno 2023**

I **proprietari persone fisiche o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione ovvero gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di imbarcazioni e navi da diporto** di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. N. 171/2005, iscritte nei registri nazionali, che, previa comunicazione effettuata ai sensi del D.M. 26 febbraio 2013, svolgono in forma occasionale attività di noleggio delle predette unità, devono versare in unica soluzione, **l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%**, sui proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, senza alcuna maggiorazione, con modello F24 con modalità telematiche.

Venerdì **30 giugno 2023**

Gli **operatori finanziari** indicati all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (quali Banche, società, Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario), devono inviare in via telematica utilizzando il software SID - Gestione Flussi Anagrafe Rapporti, la **Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente (maggio 2023)**, relativi ai **soggetti con i quali sono stati intrattenuti**

rapporti di natura finanziaria.

DISCLAIMER

Lo studio Sistemassociati desidera precisare che il presente documento informativo deve essere considerato esclusivamente quale guida generale agli argomenti trattati. Le indicazioni in esso contenute sono state inserite sulla base delle informazioni disponibili al momento della sua elaborazione e potrebbero essere soggette ad eventuali integrazioni e/o aggiornamenti. Tali informazioni non possono in nessun caso essere considerate un parere professionale dello Studio sugli argomenti trattati. Lo studio Sistemassociati non assume alcuna responsabilità in merito alle azioni ed ai comportamenti eventualmente intrapresi dai clienti sulla base delle informazioni contenute nel presente documento.

Restando a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse rendersi necessario, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.



seguici su LinkedIn



sistemassociati.it/blog



sistemassociati.it